

Ordinanza dell'UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2008

del 23 maggio 2008

L'Ufficio federale di veterinaria (UFV),

visto l'articolo 239g dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sulle epizoozie (OFE),
ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la somministrazione di vaccini inattivati contro la malattia della lingua blu, del sierotipo 8, agli animali ricettivi nel 2008.

Art. 2 Animali da vaccinare

¹ La vaccinazione è obbligatoria in tutta la Svizzera per i bovini, gli ovini e i caprini a partire dall'età di 3 mesi.

² Non devono essere vaccinati:

- a. gli animali che sono macellati fino all'età di 6 mesi al massimo;
- b. i bovini che sono macellati entro i due mesi successivi alla data prevista per la prima vaccinazione;
- c. gli ovini e i caprini che sono macellati entro il mese successivo alla data prevista per la vaccinazione.

³ Una domanda di vaccinazione facoltativa può essere inviata al veterinario cantonale competente per:

- a. i camelidi;
- b. i ruminanti detenuti in uno zoo o in un parco di animali;
- c. i ruminanti selvatici detenuti in parchi.

⁴ I gruppi di animali che durante la campagna di vaccinazione si trovano su pascoli alpestri difficilmente accessibili e situati ad alta quota sono vaccinati durante o immediatamente dopo il loro ritorno all'azienda d'origine.

RS 916.401.348.2

¹ RS 916.401

Art. 3 Vaccini e applicazione

¹ I seguenti preparati sono utilizzati per le vaccinazioni:

- a. Bovilis[®] BTV8 di Intervet, distribuito dalla ditta Veterinaria AG;
- b. BTVPUR AISapTM8 di Merial, distribuito dalla ditta Biokema SA;
- c. Zulvac[®]8 Bovis di Fort Dodge, distribuito dalla ditta Provet AG.

² La dose standard è applicata senza termine di attesa agli animali sani a partire dall'età di tre mesi. Nel caso dei bovini occorre effettuare una duplice iniezione usando lo stesso vaccino a un intervallo di 3 a 8 settimane, per ottenere l'immunità di base.

³ L'ago della siringa deve essere sostituito almeno tra un effettivo e l'altro.

⁴ Inoltre occorre rispettare le indicazioni del fabbricante concernenti la somministrazione.

Art. 4 Attribuzione delle dosi di vaccino ai Cantoni

L'attribuzione delle dosi di vaccino ai Cantoni è disciplinata nell'allegato.

Art. 5 Responsabilità

¹ L'UFV elabora alcuni modelli elettronici che permettono di registrare nel sistema informatico centrale le informazioni necessarie allo svolgimento delle vaccinazioni e le conferme delle vaccinazioni.

² I veterinari cantonali sono responsabili dello svolgimento delle vaccinazioni. In particolare essi affidano gli incarichi ai veterinari che effettuano le vaccinazioni, sono responsabili della distribuzione dei vaccini e della registrazione delle conferme delle vaccinazioni.

³ Le ditte di distribuzione provvedono affinché i vaccini siano immagazzinati in modo appropriato e forniti ai Servizi designati dai veterinari cantonali entro i termini di consegna menzionati nell'allegato.

⁴ I veterinari incaricati di effettuare le vaccinazioni sono responsabili dell'applicazione a regola d'arte dei vaccini.

Art. 6 Conferma e registrazione

¹ I veterinari incaricati di effettuare le vaccinazioni confermano la conclusione delle vaccinazioni indicando nelle liste degli effettivi il numero degli animali vaccinati e le date in cui le vaccinazioni si sono svolte. Essi possono scaricare dal sito Internet le liste degli effettivi o richiederle al veterinario cantonale.

² Per i bovini essi indicano nelle liste degli effettivi gli animali non vaccinati. Sol tanto i bovini a cui sono state praticate due iniezioni dello stesso vaccino a un intervallo che varia da 3 a 8 settimane sono considerati vaccinati completamente.

³ Se i bovini vaccinati una volta lasciano l'effettivo prima della seconda iniezione, occorre indicare nel certificato d'accompagnamento la data della vaccinazione e il vaccino utilizzato.

⁴ Le conferme delle vaccinazioni sono registrate elettronicamente dai veterinari che hanno effettuato le vaccinazioni o dagli Uffici cantonali di veterinaria e quindi sono inserite nel sistema informatico centrale. Lo stato vaccinale di ogni bovino deve essere registrato nella banca dati sul traffico di animali.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2008 ed è valida fino al 31 dicembre 2008.²

23 maggio 2008

Ufficio federale di veterinaria:
Hans Wyss

² La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 23 mag. 2008 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**) con decisione dell'UFV del 23 mag. 2008.

Allegato
(art. 4 e 5 cpv. 3)

Attribuzione delle dosi di vaccino e termini di consegna

Termine di consegna	Settimana 23	Settimana 24	Settimana 26	Settimana 26	Settimana 28	Attribuzione	Riserva
Vaccino	Bovilis BTY 8	BTVPUR AISap 8	Bovilis BTY 8	Zulvac 8 Bovis	BTVPUR AISap 8	Totale	ca. 5 %
Popolazione destinataria	Bovini 40 % Ovini + Caprini		Bovini 40 % 2 x Bovini 20 %	Bovini 40 %			
AG	63 300		65 900	32 600		194 400	8 679
BE	206 100		242 100	119 900		688 000	30 582
BL	19 100		20 900	10 400		60 800	2 763
BS	600		600			1 200	421
FR	75 300		104 300	51 700		283 000	12 602
GE	3 900		2 200	1 100		8 300	391
JU	30 900		45 500	22 500		121 400	5 246
NE	19 400		31 300	15 500		81 700	3 682
SH	9 000		11 300	5 600		31 500	1 383
SO	27 500		33 500	16 600		94 200	4 112
TG	55 200		55 800	27 600		166 200	7 356
VD	69 700		88 400	43 800		245 700	10 847
ZH	65 100		70 200	34 800		204 900	9 112

Termine di consegna	Settimana 23		Settimana 24		Settimana 26		Settimana 28		Attribuzione		Riserva ca. 5 %
	Bovilis BTV 8	Zulvac 8 Bovis	BTVPUR AlSap 8	Bovilis BTV 8	Zulvac 8 Bovis	Bovini 40 %	BTVPUR AlSap 8	2 x Bovini 20 %	Totale		
Popolazione destinataria	Bovini 40 % Ovini + Caprini			Bovini 40 %			Bovini 40 %				
AI/AR	31 400	14 400		14 500	14 400	15 000	15 000	89 700	4 474		
FL	6 700	2 300		2 300	2 300	2 000	2 000	15 600	538		
GL	9 300	4 600		4 600	4 600	5 000	5 000	28 100	1 540		
LU	85 300	55 400		56 000	55 400	56 000	56 000	308 100	13 599		
SG	110 300	53 200		53 700	53 200	54 000	54 000	324 400	14 750		
UR/SZ/NW/OW	83 400	33 300		33 600	33 300	34 000	34 000	217 600	10 007		
ZG	15 600	7 600		7 700	7 600	8 000	8 000	46 500	2 360		
Popolazione destinataria	Bovini 40 %		Bovini 20 % Ovini + Caprini 80 %		Bovini 40 %	Bovini 20 % 2 x Bovini 40 % Ovini + Caprini 20 %					
GR		28 900	73 000		28 900	87 000	87 000	217 800	9 692		
TI		3 900	27 000		3 900	16 000	16 000	50 800	2 660		
VS		12 100	68 000		12 100	46 000	46 000	138 200	5 821		
Attribuzione	987 100	597 800	168 000	944 400	597 800	323 000	323 000				
Consegna	1 000 000	600 000	175 000	1 000 000	600 000	625 000	625 000				
Riserva	12 900	2 200	7 000	55 600	2 200	302 000	302 000				

